



**ODG**

**N. 198**

Disciplina organica regionale in materia di emissioni odorigene.

*Presentato da:*

*BERTOLA GIORGIO (primo firmatario) 11/02/2020, FREDIANI FRANCESCA 11/02/2020, SACCO SEAN 12/02/2020*

*Richiesta trattazione in aula*

*Presentato in data 14/02/2020*

*Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte*

## **ORDINE DEL GIORNO**

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

**OGGETTO:** *Disciplina organica regionale in materia di emissioni odorigene.*

*Premesso che:*

- l'inquinamento odorigeno, rappresentato dall'immissione in aria di sostanze aventi odori sgradevoli, è una problematica che può causare malesseri e rappresentare grande criticità nei confronti della qualità della vita di chi ne subisce gli effetti in maniera sistematica;
- le emissioni odorigene in atmosfera derivanti dalle attività produttive stanno diventando un problema sempre più attuale anche in relazione all'aumentata sensibilità della popolazione nei confronti degli odori e alla progressiva estensione delle aree urbanizzate, che in molti casi hanno portato le zone residenziali a ridosso delle aree industriali generando situazioni conflittuali sul territorio. Sempre più frequentemente i cittadini presentano esposti o segnalazioni con cui lamentano situazioni di disagio;
- sul solo territorio dell'area metropolitana di Torino, dal 2010 al 2016, Arpa ha ricevuto 1741 esposti che riguardano gli odori.

*Preso atto che:*

- nell'ordinamento italiano non esiste una specifica disciplina per le emissioni odorigene che fornisca valori limite di riferimento, né metodi o parametri idonei a quantificare il disturbo; pertanto gli operatori degli enti di controllo gestiscono tale problematica in assenza di strumenti idonei ad oggettivare per quanto possibile il disagio e a definire un intervallo di tollerabilità entro il quale ricondurre le emissioni di odore e a verificare l'efficacia delle azioni di mitigazione;
- l'articolo 844 (Immissioni) del codice civile utilizza come soglia di riferimento la "normale tollerabilità", precisando che l'autorità giudiziaria, nel valutare se l'immissione odorosa superi tale soglia, contemperi le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, anche tenendo conto della priorità di uso;
- l'articolo 674 (Getto di cose pericolose) del codice penale punisce il responsabile di emissioni di gas, di vapori o di fumo che cagionino molestie alle persone; disposizione applicata anche alle molestie olfattive provenienti da stabilimenti muniti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori;
- l'articolo 177 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) prevede riferimenti qualitativi in merito alla gestione degli odori nella gestione dei rifiuti;

- l'articolo 237-septies del D.Lgs. 152/2006 prevede riferimenti qualitativi in merito alla gestione degli odori nella consegna e ricezione dei rifiuti;
- l'articolo 237-octies del D.Lgs. 152/2006 prevede riferimenti qualitativi in merito alla gestione degli odori nella gestione degli impianti di incenerimento rifiuti;
- all'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006, introdotto con il recente D.Lgs.n.183/2017, viene normato il potere delle regioni di legiferare in materia di emissioni odorigene per quanto concerne gli impianti autorizzati ex parte V del D.Lgs.n.152/06;
- l'impatto odorigeno viene generalmente misurato come concentrazione di odore espressa in unità odorimetriche o olfattometriche al metro cubo (OU/m<sup>3</sup>) a 20 °C, che rappresentano il numero di diluizioni necessarie affinché l'odore sia percepibile dal 50% della popolazione in base alla norma UNI EN 13725:2004 "Qualità dell'aria - Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica". Per quanto concerne il monitoraggio al recettore viene fatto riferimento alla EN 16841. Valori di 1 OU/m<sup>3</sup> sono quantità tali da poter essere percepita dal 50% della popolazione, mentre 3 OU/m<sup>3</sup> sono percepite da quasi il 90% della popolazione.

#### *Considerato che:*

- nel 2018, con Legge Regionale n.32, la Regione Puglia ha introdotto concentrazioni limite per sostanza all'emissione, introducendo la valutazione degli impatti odorigeni all'interno dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale di propria competenza;
- la Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 - L.R. 43/2000 – "Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno", non ha previsto veri e propri limiti, ma ha previsto indicazioni e procedure in presenza di segnalazioni di disturbo olfattivo ricorrenti e significative che interessano la popolazione. Nello specifico che si passi ad una fase di "Analisi delle cause delle molestie olfattive", quando le ore di percezione di odore nell'area, derivanti dalla somma dei tempi ascrivibili agli eventi validati, siano superiore al 2% del periodo di monitoraggio;
- nella medesima D.G.R. la Regione Piemonte ha previsto che l'autorizzazione degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III bis della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, possa, altresì, prevedere specifiche prescrizioni per il contenimento delle emissioni odorigene, ma anche monitoraggi al fine di individuare opportuni limiti di emissione per specifiche attività;
- la D.G.R. affida altresì ai Sindaci la gestione delle situazioni di problematiche olfattive sul proprio territorio, congiuntamente ad ARPA e ASL.

#### *Valutato che:*

- in Piemonte dal 2013 l'Arpa ha allestito un laboratorio olfattometrico per la determinazione della concentrazione di odore ed ha introdotto nel laboratorio chimico uno strumento per la caratterizzazione chimica delle sostanze odorigene a basse concentrazioni. Tale esperienza ha consentito all'Agenzia di collaborare con le Autorità competenti per la migliore gestione delle problematiche legate alla percezione di odori molesti manifestate in questi anni;

- nel 2016 l'Agenzia ha aggiunto alla sua dotazione strumentale un "naso elettronico" per implementare la capacità di indagine in campo olfattometrico, integrando le possibilità già presenti con l'utilizzo dell'olfattometro. Il naso, una volta messe a punto le metodiche del suo utilizzo, consente di discernere tra le varie fonti odorigene, quelle responsabili dei disturbi in vari contesti ambientali.

*Ancora considerato che:*

- le linee guida del 2017 della Regione Piemonte hanno rappresentato un primo tassello per nella disciplina delle emissioni odorigene;
- con l'esperienza maturata ad oggi, grazie alle linee guida e agli studi condotti dall'ARPA, risulta indispensabile che la Regione adotti una disciplina specifica in materia di emissioni odorigene, predisponendo metodologie e limiti uniformi sul territorio regionale da applicare agli impianti soggetti alle autorizzazioni ambientali, o comunque da cui derivino o possano derivare emissioni odorigene.

***Il Consiglio regionale,***

impegna la Giunta Regionale ad adottare una disciplina specifica in materia di emissioni odorigene, predisponendo metodologie e limiti uniformi sul territorio regionale da applicare agli impianti soggetti alle autorizzazioni ambientali, o comunque da cui derivino o possano derivare emissioni odorigene.